

Sentenza n. 7220/2011 del 06/06/2011

Ruolo n. 27268/2007

S. 7220/
Rep. 9574/11

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI

Il Tribunale di Napoli, IX Sezione civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona del dott. Arduino Buttafoco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

4 Prod.

Nella causa civile ordinaria iscritta al n. 27268/07 R.G.

TRA

[REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Napoli alla via Nuova Poggioreale, Centro polifunzionale Inail, elettivamente dom.ta in Napoli alla Riviera di Chiaia n. 263 presso lo studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione.

ATTRICE

E

[REDACTED], in persona del legale rappresentante p. t., con sede in Torino piazza San Carlo n. 156, elettivamente dom.ta in Napoli, via S. Lucia n. 15 presso lo studio dell'[REDACTED] che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTA

Conclusioni: come da verbale del 21.2.2011.

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione notificato in data 27 giugno 2007, la s.r.l. [REDACTED] premesso:

- di avere intrattenuto rapporto di c/c bancario n. [REDACTED] con la [REDACTED] con decorrenza fine anni 70, inizi anni 80, ricevendo anche una linea di finanziamento organizzata sotto forma di apertura di credito, c.c. estinto in data 15.6.1993;
- che nel 1993 era stato aperto un ulteriore c.c. n. 9888918-01-05, ricevendo una ulteriore linea di finanziamento sotto forma di apertura di credito;
- che successivamente era stato aperto ulteriore c.c. n. 09888918/02/06, ricevendo una ulteriore linea di finanziamento sotto forma di anticipo su fatture e/o su contratti, c.c. estinto in data 31.3.1999;
- che successivamente era stati aperti altri sei conti anticipi su fatture e/o contratti;
- che gli interessi passivi, le commissioni di massimo scoperto e le spese di gestione erano state costantemente contabilizzate sul c.c. ordinario n. 9888918-01-05, tuttora in essere all'atto della notifica della citazione, riportando un saldo passivo al 23.5.2007 di euro 6.064,00;
- che i sei conti anticipi erano stati estinti con saldo zero;

-che la Banca [redacted] era stata incorporata dalla Banca [redacted] S.p.A.;

-che gli Istituti bancari, succedutisi nel tempo, avevano: a) addebitato interessi passivi ad un tasso ultralegale, mai convenuto per iscritto; b) accreditato interessi attivi in misura inferiore a quella legale; c) addebitato commissioni di massimo scoperto e spese di gestione conto mai convenute; d) antergato giorni di valuta favorevoli all'Istituto e postergato i giorni di valuta favorevoli al correntista; e) capitalizzato le competenze passive trimestralmente;

-che la rielaborazione corretta del saldo del c.c. n. 1559635-01-088 conduceva ad un saldo a credito per il correntista di euro 258.228,45, quella del c.c. n. 9888918-01-05 di euro 400.000,00 e quella del c.c. 0988918/02/06 di euro 40.000,00;

-che revocava qualsivoglia proposta contrattuale indirizzata alla Banca;

tanto premesso, la società attrice citava in giudizio la convenuta Intesa Sanpaolo S.p.A., chiedendo:

-accertare e dichiarare che i tre cc.cc. sopra indicati avrebbero dovuto esporre un saldo a credito per il correntista rispettivamente di euro 258.228,45, 400.000,00 e 40.000,00;

-condannare la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e rimosse oltre interessi legali corrispettivi, moratori, con capitalizzazione semestrale e rivalutazione monetaria.

Si costituiva la convenuta [redacted], eccependo:

-la nullità dell'atto introduttivo per essere incerti e generici la *causa petendi* e il *petitum*;

-la omessa produzione della documentazione contrattuale a sostegno della domanda;

-l'intervenuta prescrizione del diritto;

-la decadenza dalla relativa azione in mancanza di tempestiva impugnazione degli estratti conto periodicamente inviati dalla Banca;

-l'infondatezza della domanda;

-la compensazione di ogni credito eventuale dell'attrice con il credito derivante dai danni subiti dalla Banca e causati dal comportamento di mala fede del correntista nell'esecuzione del rapporto bancario.

Concludeva per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese.

Nelle note ex art. 180 c.p.c., parte attrice evidenziava, tra l'altro, che:

-non ricorrevano i presupposti dell'obbligazione naturale in quanto la Banca aveva proceduto all'addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo;

-l'approvazione del c/c ex art. 1832 c.c. rendeva incontestabili le annotazioni in conto nella loro realtà effettuale ma non comprendeva la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui dette annotazioni derivavano.

Nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. parte attrice eccepiva, tra l'altro, la non valida articolazione dell'eccezione di prescrizione per omessa indicazione del momento iniziale dell'inerzia di essa attrice.

Disposta con ordinanza del 13.10.2008 c.t.u., prodotta la documentazione anche ex art. 210 c.p.c., il Tribunale all'udienza del 21/02/11 assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

I - della nullità dell'atto introduttivo.

Parte convenuta, nella comparsa di costituzione, ha eccepito la nullità dell'atto introduttivo ex art. 164 comma 4 c.p.c. *per essere assolutamente incerti e generici sia la causa petendi che il petitum.*

Nella comparsa conclusionale ha precisato che la domanda, *per come formulata, era assolutamente deficitaria nell'esposizione dei fatti posti a fondamento della pretesa di restituzione dell'indebito in quanto non era precisato il tasso di interesse che durante lo svolgimento del rapporto sarebbe stato applicato, affermandosi apoditticamente che sarebbe stato applicato in misura ultralegale, ...non era precisato a quanto ammontava la somma richiesta a titolo di indebito relativamente alle c.m.s., ...non era precisato a quanto ammontavano le commissioni varie, ritenute non dovute.*

L'eccezione è infondata.

A norma dell'art. 164 comma 4 c.p.c., *la citazione è nulla se è omissivo o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel n. 3 dell'art. 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al n. 4 dello stesso articolo.*

Per effetto di tale disposizione, quindi, l'attore deve determinare chiaramente nella domanda, non solo il *petitum* immediato, inteso come provvedimento giurisdizionale richiesto, ma anche il *petitum* mediato, quale bene della vita di cui si domanda il riconoscimento nonché il fatto costitutivo dell'azione dal quale, cioè, è derivata la pretesa lesione del diritto, pena la nullità dell'atto in mancanza o incertezza assoluta del *petitum* sia in senso formale che sostanziale o di mancanza della *causa petendi*.

Premesso che non ricorre la nullità in esame quando l'individuazione del *petitum* e della *causa petendi* sia comunque possibile attraverso l'esame complessivo dell'atto anche nella sua parte espositiva, nel caso di specie l'avere parte attrice lamentato che gli Istituti bancari, succedutisi nel tempo, avevano: a) addebitato interessi passivi ad un tasso ultralegale, mai convenuto per iscritto; b) accreditato interessi attivi in misura inferiore a quella legale; c) addebitato commissioni di massimo scoperto e spese di gestione conto mai convenute; d) antergato giorni di valuta favorevoli all'Istituto e postergato i giorni di valuta favorevoli al

correntista; e) capitalizzato le competenze passive trimestralmente, conduce a ritenere assolutamente non incerti *petitum* mediato e *causa petendi*.

2 - dell'omessa produzione della documentazione contrattuale.

Parte convenuta, nella comparsa di costituzione, ha lamentato che l'omessa produzione da parte dell'attore della documentazione contrattuale a suo sostegno conduceva alla declaratoria di nullità della citazione o alla inammissibilità dell'azione.

Detta eccezione è infondata.

Il n. 5 dell'art. 163 c.p.c. prescrive che la citazione deve contenere l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende avvalersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione.

Premesso che nel rito ordinario il limite di detta produzione è stabilito nell'art. 183 c.p.c., in ogni caso l'omesso deposito dei documenti non conduce mai alla declaratoria di nullità dell'atto introduttivo né alla sua inammissibilità ma al più al rigetto nel merito della domanda.

3 - della prescrizione del diritto.

Premesso che:

-non ricorrono nel caso di specie i presupposti dell'obbligazione naturale in quanto la Banca procede all'addebito degli interessi ultralegali sul conto corrente del cliente per sua esclusiva iniziativa e senza autorizzazione alcuna da parte del cliente medesimo;

-le somme percepite trimestralmente dalle Banche a titolo di interessi passivi, in quanto illegittime, non sono qualificabili come interessi e il diritto alla loro ripetizione è sottoposto alla disciplina della prescrizione ordinaria ex art. 2946 c.c.;

-il momento iniziale del termine prescrizione decennale decorre, ex art. 2935 c.c., dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, riferendosi la norma soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto, non influenzando sul decorso della prescrizione l'impossibilità di fatto quale l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto, sempre che essa non sia imputabile al comportamento doloso della controparte;

-nel rapporto bancario di conto corrente, l'azione di ripetizione dell'indebito, che discende dalla declaratoria di nullità della clausola anatocistica e dagli addebiti di spese varie non concordate tra le parti, si prescrive in dieci anni dalle varie operazioni di addebito a carico del correntista e conseguente prelevamento da parte della banca;

sul punto della decorrenza del termine decennale ex art. 2932 c.c. vi sono state recenti sentenze della S.C. e interventi legislativi.

Le SS.UU. della S.C. hanno statuito che se, dopo la conclusione del contratto di apertura di credito bancario regolato in c.c., il correntista agisce per fare dichiarare la nullità della clausola che

prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza di rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi sono stati registrati (SS.UU. 24418/2010).

L'art. 2 comma 61 della L. 10/2001 ha previsto che in ordine alle operazioni bancarie regolate in c.c., l'art. 2935 c.c. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa.

Subito dopo l'emanazione di detta norma, dal tenore interpretativo e come tale avente efficacia retroattiva, in alcune sentenze di merito si è ritenuto che l'emanazione della stessa non abbia posto nel nulla la decisione delle SS.UU. sopra citata in quanto i diritti nascenti da versamenti su cc. cc. assistiti da apertura di credito non attengono a posizione derivante dall'annotazione.

Nel caso di specie non è necessario entrare nel merito di detta ultima diatriba in quanto, premesso che la decisione delle SS.UU. vale solo per gli atti che ripristinano la provvista cioè per i versamenti su cc. cc. assistiti da apertura di credito e che è dubbio se il legislatore si sia voluto riferire alle annotazioni anche precedenti a detti versamenti (come peraltro sembra), nel caso in esame manca la prova dell'esistenza di contratti di formale apertura di credito, essendosi limitata la parte attrice a sostenere che le linee di finanziamento erano state accordate sotto la forma tecnica dell'apertura di credito ed emergendo dalla relazione del C.t.u. che tre erano i conti correnti ordinari e sei erano i conti anticipi e sovvenzioni.

Ne deriva che, nel caso in esame, l'azione di ripetizione dell'indebito, proposta dall'attrice, si è prescritta in dieci anni dalle varie operazioni di addebito a carico di essa correntista e conseguente prelevamento da parte della Banca. Sono prescritte tutte le somme richieste e annotate in data anteriore al 27 giugno 1997, tenuto conto che la notifica dell'atto di citazione è del 27 giugno 2007.
4 - della decadenza dalla relativa azione.

Parte attrice, nella comparsa di costituzione, ha eccepito la decadenza dell'attrice dall'azione in mancanza di tempestiva impugnazione degli estratti conto periodicamente inviati dalla Banca

Detta eccezione è infondata in quanto l'approvazione del c/c ex art. 1832 c.c. rende incontestabili le annotazioni in conto nella loro realtà effettuale ma non comprende la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui dette annotazioni derivano.
5 - delle risultanze della c.t.u.

Dalla relazione del C.t.u. si desume che:

-l'indagine si è concretizzata in una analisi sistematica di tre conti correnti ordinari e di sei rapporti rappresentati da conti anticipi e sovvenzioni;

- da tali sei rapporti emergevano periodicamente interessi e spese che confluivano sul conto ordinario 9888918-01-05 sotto forma di competenze a debito;
- anche in relazione al conto corrente ordinario 09888918/02/06 le competenze venivano girocontate in addebito del conto corrente 9888918-01-05;
- dall'analisi della documentazione si era riscontrata la mancanza di convenzioni contrattuali sottoscritte tra le parti finalizzate a regolare la misura dei tassi di interesse applicati nel corso dei tre rapporti di conto corrente ordinari nonché le ulteriori condizioni volte a regolarne il funzionamento;
- anche in relazione ai sei conti anticipi e sovvenzioni non erano emersi accordi volti al regolamento della misura dei tassi di interesse e delle ulteriori condizioni contrattuali applicate, ad eccezione dei conti anticipi 61520003397-08 e 61520003396-22 per i quali si era riscontrata la presenza di schede negoziali;
- in mancanza della forma scritta *ad substantiam*, non era stato possibile individuare e determinare la misura dei tassi e delle condizioni convenzionalmente concordate tra le parti, con conseguente illegittima applicazione di tassi in misura ultralegale e delle ulteriori condizioni non concordate (c.m.s., antergazione e posticipazione delle date di valuta, spese ed oneri accessori);
- il Consulente ha proceduto, quindi, alla sostituzione dei tassi di interesse applicati dalla Banca e alla depurazione dai conti delle commissioni di massimo scoperto e delle spese ed oneri accessori non concordate per iscritto nonché alla rielaborazione dei conti in maniera da neutralizzare gli effetti riconducibili alla mancata previsione contrattuale per l'antergazione e posticipazione delle date valuta attraverso la ricostruzione dei conti per la data *contabile* dei movimenti, fatta eccezione per i due conti anticipi sopra indicati per i quali sono state rinvenute le schede negoziali;
- dall'analisi degli estratti periodici dei conti ordinari la Banca aveva sistematicamente proceduto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito e annuale di quelli a favore del correntista fino al 1° luglio 2000;
- il C.t.u. ha proceduto alla sostituzione dei tassi di interesse applicati dalla Banca sino al 7.7.92 con i tassi legali e dall'8.7.92 con i tassi minimi e massimi dei B.O.T. ex art. 5 L. 154/92, poi confluito nell'art. 117 T.U.B. D. Lgs. 385/91;
- poiché tale ultimo articolo prevede che *in caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6 si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del Tesoro emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive*, il C.t.u. ha interpretato la norma ritenendo che le operazioni attive fossero riconducibili all'erogazione del credito e le passive alla raccolta del risparmio, con la

conseguenza che i tassi adottati sono stati il minimo per la quantificazione degli interessi a debito del correntista e il massimo per gli interessi a credito del correntista;

-il C.t.u. ha proceduto alla rielaborazione dei conti, previa eliminazione integrale delle commissioni di massimo scoperto e delle spese ed oneri accessori, e applicando sia la capitalizzazione annuale che semplice.

Tre sono in particolare i punti di contrasto tra le parti in merito all'elaborato del C.t.u.:

- validità delle schede contabili;
- interpretazione di operazioni attive e passive ex art. 117 T.U.B.;
- capitalizzazione annuale o semplice.

5a - della validità delle schede contabili

In ordine al primo problema va osservato quanto segue.

Premesso che parte convenuta ha esibito schede negoziali relative ai conti anticipi 61520003397-08 e 61520003396-22, parte attrice ne ha contestato la validità in quanto:

- mancano della sottoscrizione dell'Istituto bancario;
- il principio, secondo il quale la produzione in giudizio della scrittura costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale, era vanificato dalla revoca da parte dell'attrice del proprio consenso in epoca precedente alla produzione in giudizio delle schede negoziali, avendo nell'atto di citazione *revocato qualsivoglia proposta contrattuale indirizzata alla Banca e volta a fissare il disciplinare economico dei conti correnti in esame*;
- l'atto di citazione conteneva comunque una implicita revoca del consenso.

Va in contrario osservato che:

- dalla relazione del C.t.u. non si desume che le schede contabili non fossero firmate da entrambi i contraenti;
- la revoca, operata nell'atto di citazione a pag. 25, è inefficace in quanto estremamente generica e costituente una clausola di stile;
- il mettere, con l'atto di citazione, in discussione l'intero rapporto di conto corrente non equivale ad implicita revoca del proprio consenso a precedenti pattuizioni;
- il requisito della forma scritta richiesta per la validità delle schede è da ritenersi rispettato non solo nel caso di firma delle predette schede da parte dei funzionari dell'Istituto bancario ma anche quando le pattuizioni di cui alle schede abbiano avuto esecuzione ex art. 1327 c.c. se il rapporto sia stato caratterizzato da annotazioni in cui le pattuizioni risultino applicate.

5b - dell'interpretazione dell'art. 117 T.U.B.

In merito al secondo problema, va osservato quanto segue.

Tenuto conto che il tasso sostitutivo è previsto quale conseguenza di nullità di clausole contrattuali, le operazioni attive e passive di cui alla citata norma vanno riferite all'Istituto di credito, con la conseguenza che il tasso minimo dei B.O.T. annuali è riferibile alla quantificazione degli interessi a debito del correntista e il tasso massimo degli interessi a credito del correntista.

5 c - della capitalizzazione annuale o semplice.

Premesso che fino al 30 giugno 2000 la Banca aveva capitalizzato trimestralmente gli interessi a debito del correntista e annualmente a credito del predetto e che dal 1° luglio 2000 aveva assicurato medesima periodicità sia per gli interessi a debito che a credito, esattamente il C.t.u. ha operato la capitalizzazione degli interessi annuale fino al 30 giugno 2000 e trimestrale dal 1° luglio 2000 sia per gli interessi passivi che attivi, dovendosi ritenere valida la capitalizzazione annuale fino al 30 giugno 2000 perché tale cadenza è conforme alla cadenza temporale ex lege ricavabile dal disposto dell'art. 1284 comma 1 c.c.

6 - conclusioni

Ne deriva che la s.p.a. [redacted] c.c. prosegue nel rapporto processuale della [redacted] e che a seguito di detta incorporazione ha mutato la propria denominazione, deve restituire alla parte attrice la somma di euro 204.242,24 a seguito della ricostruzione per data contabile, con capitalizzazione annuale e per il periodo dal 27 giugno 1997 del c/c ordinario 9888918-01-05 sul quale confluivano periodicamente interessi e spese relative ai sei conti anticipi e sovvenzioni e al conto corrente ordinario 09888918/02/06 (il saldo del c.c. ordinario 1559635-01-88, estinto il 15.6.1993, è coperto da prescrizione)

Trattandosi di indebito oggettivo, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda al soddisfo, non potendosi considerare l'istituto bancario come ricevente in mala fede anche alla luce dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale sull'argomento.

Nulla va riconosciuto a titolo di maggior danno ex art. 1224 co 2 c.c., in mancanza di prova.

7 - delle spese processuali.

Le spese seguono la soccombenza della parte convenuta (non è stato riconosciuto l'intero importo solo per la eccepita prescrizione e per l'interpretata validità delle schede negoziali) e si liquidano come da dispositivo, comprensive di quelle della c.t.u.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:

- A) Accoglie, per quanto di ragione, la domanda attrice e condanna la s.p.a. [redacted], in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore della s.r.l. [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., della complessiva somma di euro *204.242,24, oltre interessi legali dal 27 giugno 2007 al soddisfo:

Sentenza n. 7220/2011 del 06/06/2011
Ruolo n. 27268/2007

B) condanna la s.p.a. [REDACTED] al pagamento in favore della parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro *14.010,00 per spese, euro *2.780,00 per diritti e euro *3.960,00 per onorario, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione al Procuratore per dichiarato anticipo.

Napoli, 6 giugno 2011

Il Giudice
(dr. Arduino Buttafoco)

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT IN CANCELLERIA

Oggi - 8 GIU. 2011

IL CANCELLIERE